SCHEMA DI PROTOCOLLO DI RETE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NELLA REGIONE DEL VENETO

Premesso che:

la violenza basata sul genere, inclusa anche la violenza domestica, è una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali come riconosciuto e sancito nella *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (c.d. *Convenzione di Istanbul*);

la Convenzione di Istanbul, che costituisce il quadro normativo di riferimento per l'Italia, all'art. 3 sancisce cosa si intende per violenza nei confronti delle donne¹.

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999);

Vista la Dichiarazione di Pechino e la relativa Piattaforma d'Azione del 1995;

Vista la Raccomandazione generale n° 35 del CEDAW (2017) sulla violenza di genere contro le donne che aggiorna e integra la Raccomandazione generale n. 19 (1992) sulla violenza contro le donne;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) adottata l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77;

Vista la Legge 23 aprile 2009, n. 38 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";

Vista la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e commissariamento delle province";

Vista la Legge 11 gennaio 2018, n. 4 "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici";

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;

Vista la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".

Art. 3 Convenzione di Istanbul a) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; c) con il termine "genere" ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; d) l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; e) per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b; f) con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Art. 1 - Finalità

Il presente Protocollo ha come finalità la costituzione di una rete territoriale tra Istituzioni, Enti locali, strutture di sostegno alle donne vittime di violenza di cui alla L.R. n. 5/2013, Enti profit e no profit.

Il presente Protocollo, attraverso la rete territoriale costituita, intende altresì promuovere strategie operative condivise per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza nei confronti delle donne, con o senza figli/e minori, al fine di individuare le più idonee ed efficaci metodologie di intervento da adottare da parte dei soggetti coinvolti, ciascuno secondo le rispettive priorità, professionalità e ambiti di competenza.

Art. 2 - Ambito della rete territoriale

L'ambito della rete territoriale coincide con il territorio della ex Ulss (Distretto), corrispondente alla competenza di un unico Comitato dei Sindaci, all'interno dell'area della nuova Azienda Ulss (L.R. n. 19/2016).

Art. 3 - Soggetti della rete territoriale

La rete territoriale è costituita dai seguenti soggetti che aderiscono al Protocollo e individuano al loro interno il soggetto capofila:

(soggetti potenziali, da includere secondo la specificità territoriale)

- Prefetto
- Questore
- Forze dell'ordine e Forze di Polizia locali
- Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e il Tribunale dei minorenni
- Tribunale (civile e penale)
- Centri Antiviolenza, Case rifugio, Case di secondo livello
- Ufficio scolastico provinciale e regionale
- Ulss/Aziende ospedaliere
- Ordine dei Farmacisti
- Ordine degli Avvocati
- Comitato dei Sindaci
- Comuni
- Consigliera di Parità
- Città metropolitana/Provincia
- Sindacati
- Agenzie del Lavoro

(è possibile individuare ulteriori altri soggetti aderenti al Protocollo).

Art. 4 - Funzioni e compiti degli aderenti al Protocollo

I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo mettono in rete le proprie competenze e in particolare si impegnano a:

(ciascuna rete territoriale provvederà a definire compiti e funzioni dei singoli soggetti sottoscrittori del Protocollo sulla base di quando individuato in Allegato).

Art. 5 - Obiettivi della rete territoriale

- promuovere la conoscenza dei servizi e interventi già esistenti nell'ambito della rete territoriale al fine di garantire una risposta omogenea, efficace e coordinata da parte di tutti gli operatori;
- condividere procedure codificate di accoglienza e presa in carico delle vittime, di invio delle donne a prestazioni specialistiche e/o a servizi territoriali e di monitoraggio dei percorsi delle donne al fine di

- sviluppare strategie operative di intervento che permettano azioni efficaci ed integrate a tutela della sicurezza e della protezione delle donne e dei loro figli/e;
- promuovere l'avvio o il rafforzamento di interventi rivolti agli autori di violenza al fine di prevenire i comportamenti maltrattanti o ridurne la recidiva;
- promuovere la realizzazione di interventi di formazione e di aggiornamento professionale al fine di specializzare gli operatori della rete territoriale nella prevenzione e contrasto della violenza e nel sostegno alle donne;
- creare, mantenere e rafforzare sinergie e collaborazioni con soggetti esterni a coloro che hanno sottoscritto il presente protocollo;
- promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione per far emergere fenomeni di disagio, maltrattamento, violenza nei confronti delle donne;
- sostenere e consolidare percorsi educativi rivolti alle scuole per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l'educazione ai diritti umani e al rispetto della pari dignità delle persone;
- promuovere momenti di studio e confronto sugli sviluppi normativi internazionali, nazionali e regionali in materia di diritti umani, prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, protezione delle vittime;
- favorire e incrementare la raccolta dei dati sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nel rispetto della privacy, della riservatezza e della sicurezza delle donne.

Art. 6 - Risultati della rete territoriale

La rete territoriale attraverso l'attuazione del presente Protocollo dovrà elaborare:

- elenchi, aggiornati con cadenza annuale della rete servizi territoriali (indicazioni utili sedi, referente, telefono, orari e tipologia del servizio offerto);
- procedura reperibilità h24 tra i soggetti della rete territoriale;
- procedura invio di casi dai servizi territoriali e/o specialistici ai Centri Antiviolenza e Case Rifugio (scheda di comunicazione tra i servizi);
- procedura invio di casi dai Centri Antiviolenza e Case Rifugio ai servizi territoriali e/o specialistici (scheda di comunicazione tra i servizi);
- procedura per l'accoglienza e il sostegno della donna ed eventuali figli/e minori vittime di violenza subita o assistita;
- accordo per la copertura dei costi per la presa in carico della donna vittima di violenza;
- scheda di valutazione/descrizione del caso;
- scheda di valutazione/monitoraggio del percorso;
- percorsi di inserimento lavorativo.

(è possibile individuare ulteriori altri risultati, che integrano il Protocollo a seconda delle specificità della rete territoriale).

Art. 7 - Attuazione del Protocollo di rete territoriale

L'attuazione del Protocollo è demandata ai soggetti firmatari i quali sottoscrivendo il presente documento, che ha <u>validità triennale</u> (con rinnovo tacito alla scadenza, salvo diverse intese tra le parti), si impegnano ad attivare in maniera coordinata e continuativa quanto necessario per la realizzazione di quanto previsto ai precedenti articoli 5 e 6.

I soggetti firmatari del presente Protocollo si impegnano altresì ad adottare nel proprio ordinamento interno ogni provvedimento che garantisca la piena attuazione di quanto sottoscritto, prestando la massima collaborazione reciproca.

I soggetti firmatari del presente Protocollo si impegnano altresì a comunicare alla Regione del Veneto, sia in considerazione delle funzioni ad essa assegnate dalla normativa vigente (art. 117 Cost., L. n. 328/2000) sia

in relazione all'esigenza di connessione tra il governo centrale e l'ambito regionale, la sottoscrizione del presente Protocollo di rete territoriale e ogni successiva modifica e/o integrazione.

Art. 8 - Modifiche e integrazioni

Il presente Protocollo potrà essere modificato, in forma scritta e in termini non sostanziali, a seguito di accordo tra le parti sottoscriventi.

Potrà altresì essere integrato all'articolo 4 con funzioni e compiti riferiti ad altri soggetti che intendano aderire.

Art. 9 - Domicilio

Le parti, al fine del presente atto, eleggono domicilio nel Comune di ______ via_____

Art. 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.